



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO
DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"**

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto il d.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999 n.508;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";

DECRETA

La seguente disciplina per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

Art.1 - Oggetto e denominazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti il Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci".
2. Partecipano all'elezione i docenti in servizio presso l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" in quanto di ruolo, titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata annuale su posti in organico.

Art.2 - Composizione del Consiglio accademico

1. Ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, il Consiglio accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto, è composto da complessivamente n. 6 membri:
 - n. 6 docenti con almeno tre anni di servizio nel ruolo eletti dal Collegio dei professori;
 - n. 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

Art. 3 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei Consiglieri del Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci", di seguito "Accademia", sono indette dal suo Direttore in una data anteriore di almeno trenta giorni a quella di scadenza del mandato con decreto affisso all'Albo dell'Accademia, di seguito "Albo", notificato al competente Ufficio ministeriale e contestualmente pubblicato sul suo sito.
2. Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento:
 - fissa la data e gli orari della consultazione;
 - indica l'ufficio dell'amministrazione presso il quale vanno depositate le candidature e la richiesta documentazione di corredo, nonché il termine finale per la loro presentazione;
 - dispone la costituzione della Commissione elettorale e dell'Ufficio elettorale;
 - stabilisce i termini e le modalità di svolgimento del procedimento elettorale, compresi gli orari di apertura del seggio;
 - nomina il responsabile del procedimento elettorale;
 - definisce il contenuto del bando per le elezioni.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art. 4 - Elettorato attivo

1. Ai sensi dello Statuto, l'elettorato attivo è composto da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché ai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Consiglio accademico attualmente in carica presso l'Accademia di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
2. L'elettorato attivo è individuato alla data di pubblicazione con il quale sono indette le elezioni.
3. La lista degli aventi diritto al voto, deliberata dalla Commissione elettorale su proposta del Direttore amministrativo, è affissa all'albo non oltre 15 giorni dopo quello di emanazione del decreto di indizione delle elezioni nonché deve essere pubblicata sul sito web della Istituzione.
4. Entro i sette giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco gli interessati possono inoltrare reclamo alla Direzione amministrativa per eventuali errori riscontrati sull'elenco. La Direzione amministrativa, accertata la fondatezza del reclamo procede alla notifica ed all'integrazione dell'elenco nei tre giorni successivi.

Art. 5 - Elettorato Passivo

1. Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio accademico, i docenti in servizio, con incarico a tempo indeterminato, presso l'Accademia che:
 - siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento all'esperienza professionale, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari nazionali ed internazionali;
 - non abbiano riportato, quali docenti incaricati, sanzioni disciplinari;
 - non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari, né siano trasferiti d'ufficio per incompatibilità;
 - siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - attestino, nell'istanza, l'accettazione del sistema e annesso procedimento elettorale sancito dal presente regolamento;
 - abbiano almeno tre anni di servizio di ruolo;
 - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Accademia, i membri eleggibili del Consiglio accademico sono in numero di sei.

Art. 6 - Componente studentesca

1. La Consulta degli studenti provvede a designare due studenti componenti il Consiglio accademico.
2. La condizione di studente è data dall'iscrizione ad uno dei corsi curriculari dell'Accademia. Ove, nel corso del mandato, tale condizione cessi, sarà cura della Consulta provvedere alla sua sostituzione.

Art. 7 - Incompatibilità

1. Non possono far parte del Consiglio accademico i rappresentanti sindacali, i responsabili delle strutture didattiche (scuole e dipartimenti), i membri del Consiglio di amministrazione e chiunque abbia svolto le funzioni di Consigliere per due mandati consecutivi.

Art. 8 - Presentazione delle candidature

1. Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere del Consiglio accademico devono presentare all'Accademia la propria candidatura nei termini e nelle modalità stabiliti dal bando con il quale sono indette le elezioni.
2. I candidati alla carica devono presentare per iscritto la propria candidatura. I candidati devono comprovare il possesso dei requisiti di eleggibilità mediante presentazione di certificazioni o dichiarazioni sostitutive delle medesime.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art.9 - Procedimento elettorale

1. L'elezione del Consiglio accademico è indetta dal Direttore dell'Accademia con decreto pubblicato all'Albo dell'Istituto almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento.
2. Entro i successivi 5 (cinque) giorni sono affissi all'Albo, a cura della Direzione amministrativa, i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo e passivo di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
3. I docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura a mezzo pec all'indirizzo bandiabaperugia@pec.it. Di tali candidature è data immediata informazione in un elenco, progressivamente aggiornato dalla Commissione elettorale, affisso in apposita bacheca e quindi altresì esposto, nei giorni della consultazione, presso il seggio elettorale.
4. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previo parere della Commissione che valuta l'ammissibilità della stessa candidatura.

Art. 10 - Verifica di ammissibilità delle candidature

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata per la elezione alla carica di Consigliere, da apposita Commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore e che non risultino candidati. La Commissione, nei termini previsti dal bando, provvede alla pubblicazione dei provvedimenti di ammissione della candidatura all'Albo dell'Accademia e sul sito web della medesima dell'elenco dei candidati ammessi. La Commissione si riunisce il giorno dopo la conclusione della presentazione delle candidature e nomina al suo interno il Presidente.
2. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati possono presentare reclamo entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento che si intende contestare. Il reclamo deve essere proposto allo stesso organo che ha emesso il provvedimento, cioè la Commissione di verifica di ammissibilità delle candidature, il quale provvede entro i cinque giorni lavorativi successivi con atto scritto e motivato.

Art. 11 - Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. È costituita da tre membri titolari e tre supplenti fra i professori facenti parte dell'elettorato attivo, designati dal Direttore entro dieci giorni da quello di svolgimento delle elezioni.
3. La Commissione nomina nel suo interno il proprio Presidente;
4. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
 - decidere sulla formazione della lista degli aventi diritto al voto e sulla regolarità delle domande di candidatura;
 - decidere sugli eventuali ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - nominare i membri componenti l'Ufficio elettorale;
 - risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere accademico.
6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e progressivamente pubblicati mediante la loro immediata affissione all'Albo e pubblicazione sul sito.
7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.

Art. 12 - Ufficio elettorale

1. L'Ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari ed uno supplente fra il personale amministrativo, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la presiede.
2. È compito dell'Ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento:
 - gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

- esaminare ed attribuire eventuali voti contestati;
- redigere il verbale delle proprie attività.

3. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.

Art. 13 - Sistema elettorale

1. Sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
2. Le schede nulle e quelle bianche non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
3. Nel caso in cui sia necessaria la sostituzione di uno o più membri del Consiglio accademico nel corso del mandato si dovrà procedere con nuove elezioni per reintegrare il posto vacante.
4. A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 14 - Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei locali dell'Accademia.

Il Presidente della Commissione elettorale provvede a quanto necessario affinché il giorno della votazione siano consegnati al Presidente dell'ufficio elettorale:

- la lista degli aventi diritto al voto;
- il pacco delle schede di votazione, recanti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico;
- un timbro recante il logo o nominativo dell'Accademia;
- tre copie del manifesto recante le candidature, da affiggere all'esterno e dall'interno della sala della votazione, elencate in ordine alfabetico;
- l'urna e quanto altro occorra per la votazione, quali una cabina, matite copiative cancelleria.

2. Subito dopo aver preso in consegna il suddetto materiale, il Presidente determina il numero delle schede di votazione da autenticare sulla base del numero degli elettori iscritti nella apposita lista e procede alla loro autenticazione, facendovi apporre la firma di uno scrutatore ed un timbro.

3. Ciascun elettore deve presentarsi al seggio munito di valido documento di identità ed apporre la propria firma sulla lista in corrispondenza del proprio nome mentre uno scrutatore, nel consegnargli la scheda, annoterà gli estremi del documento di identità. In sua mancanza, l'identità dell'elettore può essere accertata mediante il riconoscimento da parte di un componente dell'Ufficio elettorale, apponendo la propria firma accanto a quella dell'elettore.

4. L'elettore deve votare all'interno della cabina esprimendo il proprio voto tracciando un segno con la matita copiativa nella casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.

5. Possono essere espresse sino ad un massimo di n. 10 preferenze. La scheda, ripiegata, va inserita nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un membro dell'Ufficio elettorale. Sono in ogni caso nulle le schede recanti la preferenza per più di un candidato o segni che possano costituire riconoscimento.

6. Non è consentito permanere presso il seggio una volta che si sia votato. Allo scadere dell'orario di chiusura delle operazioni di voto può venire esercitato esclusivamente dagli elettori già presenti nella sala ove è allestito il seggio.

Art. 15 - Chiusura delle votazioni

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono pubbliche.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico:

- numero dei votanti;
- numero delle schede autenticate non utilizzate;
- numero delle schede non autenticate rimaste.

3. Le schede rimaste, autenticate e non, la lista elettorale vengono chiuse in apposita busta, debitamente sigillata e firmata dai membri dell'Ufficio elettorale.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

1. La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
 2. Sono nulle le schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, nonché quelle recanti più di una preferenza.
 3. Sono bianche le schede che non indicano nessuna preferenza.
- Le schede nulle e le schede bianche sono escluse dal novero delle schede utili per il raggiungimento del quorum necessario.
4. Le eventuali controversie sulle assegnazioni o validità del voto devono essere risolte immediatamente, dandone atto nel verbale.
 5. Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascun candidato ed il numero delle schede nulle e bianche.
 6. Il verbale riporta altresì:
 - Il numero delle schede spogliate;
 - Il numero degli elettori che hanno votato.
 7. Al termine delle operazioni di scrutinio il verbale, firmato dai componenti dell'Ufficio elettorale, viene immediatamente consegnato al Presidente della Commissione elettorale mentre la restante documentazione ed il residuo materiale fornito per l'espletamento delle operazioni di voto e scrutinio vengono consegnati al responsabile del procedimento elettorale.

Art. 17 - Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale, in seduta non aperta al pubblico da tenersi ove possibile subito di seguito al ricevimento del suddetto verbale, verifica la regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Alla loro conclusione il Presidente della Commissione, prendendo atto del risultato elettorale:
 - proclama i candidati vincitori delle elezioni;
 - provvede contestualmente a pubblicare il verbale delle operazioni della Commissione e quelli dell'Ufficio elettorale all'Albo e nel sito web dell'istituzione.

Art. 18 - Ricorsi

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso reclamo, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sull'Albo e da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che le decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.

Art. 19 - Modalità di redazione sul bando

1. Le elezioni, da attuarsi con le modalità fin qui descritte, sono indette con apposito bando che deve essere reso noto mediante affissione all'Albo dell'Istituzione e pubblicazione sul sito web della medesima.
2. Il bando deve prevedere le date di votazione in modo che le operazioni elettorali si concludano ed il provvedimento di nomina degli eletti sia pubblicato prima della scadenza del mandato dell'organo per il rinnovo del quale le elezioni sono indette.

Art. 20 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Accademia.

Perugia, 22 settembre 2025

IL PRESIDENTE
(Avv. Mario Rampini)

